



# PROVINCIA DI IMPERIA

## REGOLAMENTO PER LA CONCESSIONE DEL PATROCINIO, DELLO STEMMA E DEL GONFALONE PROVINCIALE

Approvato con Deliberazione del Consiglio Provinciale n. 41 del 25/09/2018

*Regolamento patrocinio*

## INDICE

Articolo 1 - Finalità

Articolo 2 - Definizione

Articolo 3 - Beneficiari

Articolo 4 - Domanda di patrocinio

Articolo 5 - Concessione del patrocinio

Articolo 6 - Esclusioni

Articolo 7 - Obbligo dei patrocinati e utilizzazione del logo

Articolo 8 - Sanzioni

Articolo 9 - Gonfalone

Articolo 10 - Entrata in vigore

## **Articolo 1**

### **Finalità**

1. La Provincia di Imperia stabilisce, con il presente regolamento, i criteri, le modalità e le procedure per la concessione del patrocinio e l'autorizzazione all'utilizzo del logo dell'Ente per la realizzazione di iniziative di particolare valore culturale, scientifico, sociale, educativo, sportivo, ambientale ed economico, promosse da soggetti pubblici e privati che operano sul territorio provinciale. Il presente Regolamento disciplina, inoltre, l'uso del Gonfalone.

## **Articolo 2**

### **Definizione**

1. Per patrocinio si intende il riconoscimento, il sostegno, la promozione o la tutela riconosciuta da parte dell'Ente ad iniziative e manifestazioni organizzate da soggetti terzi, ritenute meritevoli di apprezzamento per le loro finalità culturali, scientifiche, economiche e sociali, celebrative che abbiano una ricaduta per il territorio o la comunità provinciale.
2. Per iniziativa si intende: un evento, un convegno, un congresso, un seminario, un corso, un'attività di formazione, una ricerca, un'indagine conoscitiva, una mostra, una rassegna, un concorso, un premio, un'opera di stampa (libro o pubblicazione in genere).
3. La concessione del patrocinio e l'autorizzazione all'utilizzo del logo non hanno carattere oneroso per l'Amministrazione Provinciale e non comportano benefici finanziari di alcun genere a favore del soggetto richiedente.
4. Il patrocinio e l'autorizzazione all'utilizzo del logo possono essere concessi ad una singola iniziativa, non si estendono ad altre iniziative analoghe o affini e non possono essere accordati in via permanente.
5. Il patrocinio e l'utilizzazione del logo non sono concessi per iniziative che abbiano come fine il lucro.
6. Il patrocinio è concesso per iniziative che presentino almeno una delle seguenti caratteristiche:
  - siano pertinenti ai settori di attività di competenza dell'Ente;
  - siano corrispondenti alle esigenze di particolare valore sociale, morale, culturale, celebrativo, educativo, sportivo, ambientale ed economico che la Provincia rappresenta.
7. Il patrocinio e l'autorizzazione all'utilizzo del logo sono concessi, in via eccezionale, anche per iniziative che si svolgono al di fuori del territorio provinciale, purché presentino un contenuto di particolare rilievo istituzionale.

### **Articolo 3 Beneficiari**

1. Il patrocinio come sopra definito e l'autorizzazione all'utilizzo del logo sono concessi a:
  - ◆ Enti locali singoli e associati, altri enti pubblici, enti e associazioni ai quali partecipano gli enti locali;
  - ◆ Enti, associazioni, fondazioni e altre organizzazioni di carattere culturali, scientifico, educativo, sportivo, economico e sociale di interesse locale che diano garanzia di correttezza e validità dell'iniziativa,
  - ◆ Università, istituzioni culturali, scientifiche, educative, sportive, economiche e sociali di interesse nazionale;
  - ◆ Soggetti di chiara fama e prestigio.

### **Articolo 4 Domanda di patrocinio**

1. La domanda di patrocinio è inoltrata al Presidente della Provincia almeno 30 giorni prima della data di svolgimento dell'iniziativa.
2. L'istanza, sottoscritta dal legale rappresentante dell'ente o del soggetto richiedente può avere ad oggetto, congiuntamente o disgiuntamente, il patrocinio e l'utilizzo del logo e deve obbligatoriamente contenere le seguenti informazioni:
  - a) soggetto richiedente (sede, recapito postale e telefonico, indirizzo di posta elettronica);
  - b) contenuto, natura, finalità, tempi e modalità di svolgimento dell'iniziativa;
  - c) pubblico destinatario;
  - d) sede e modalità di svolgimento dell' iniziativa programmata;
  - e) soggetti pubblici e privati coinvolti;
  - f) risultati attesi in termini di ricaduta per il territorio provinciale;
  - g) principali strumenti comunicativi utilizzati per la pubblicizzazione dell'iniziativa.

3. Alla richiesta è allegata copia dell'Atto costitutivo e/o dello Statuto dell'Ente o associazione che ha presentato richiesta.

## **Articolo 5**

### **Concessione del patrocinio**

1. Il patrocinio è concesso con atto del Presidente della Provincia previo parere tecnico da parte del Responsabile del Settore Servizi Istituzionali - Sistemi Informativi.
2. Il provvedimento di concessione del patrocinio può stabilire anche condizioni specifiche per l'utilizzo dello stemma della Provincia in relazione all'iniziativa patrocinata.
3. La concessione del patrocinio non comporta alcun onere finanziario a carico del bilancio provinciale e di questo deve essere fatta menzione nel provvedimento di concessione.
4. L'utilizzo del patrocinio deve obbligatoriamente riportare la dicitura "Con il Patrocinio della Provincia di Imperia".
5. La concessione del patrocinio non può intendersi tacitamente rinnovata.

## **Articolo 6**

### **Esclusioni**

1. Sono escluse dalla concessione di patrocinio le iniziative e le manifestazioni:
  - a. promosse da soggetti commerciali o da singoli privati per finalità di lucro;
  - b. dalle quali derivino utili per il soggetto promotore se non nei limiti dell'autofinanziamento della manifestazione;
  - c. che costituiscano pubblicità o promozione di attività finalizzate alla vendita, anche non diretta, di opere, prodotti o servizi, di qualsiasi natura;
  - d. che siano promosse da partiti o movimenti politici, da organizzazioni, comunque denominate, che rappresentino categorie o forze sociali, nonché da ordini e collegi professionali, ad esclusivo fine di propaganda o proselitismo, o per finanziamento della propria struttura organizzativa.

## **Articolo 7**

### **Obbligo dei patrocinati e utilizzazione del logo**

1. I soggetti beneficiari sono tenuti a far risaltare in tutte le forme di pubblicizzazione (inviti, locandine, manifesti, etc.) che le attività sono realizzate con il patrocinio della Provincia di Imperia.
2. Il logo deve essere apposto sul materiale indicato al comma precedente in adeguata evidenza e comunque con pari rilievo rispetto ad altri eventuali emblemi o loghi di enti pubblici patrocinatori dell' iniziativa.
3. Prima di procedere alla stampa definitiva il richiedente deve sottoporre le bozze all'Ufficio Comunicazione della Provincia per il relativo benestare.

## **Articolo 8**

### **Sanzioni**

1. La Provincia può recedere dalla concessione del patrocinio al fine di tutelare la propria immagine qualora venga riscontrato il mancato rispetto delle condizioni indicate nel presente regolamento e nel provvedimento di concessione.
2. Nel caso di dichiarazioni mendaci relative alla tipologia, allo svolgimento ed alle finalità dell'iniziativa, alla natura del soggetto organizzatore, ovvero all'utilizzo della dicitura "patrocinio" e del logo, ovvero a modalità di impiego degli stessi non conformi al presente regolamento, è altresì inibita , per il soggetto richiedente, la possibilità di ricevere ulteriori patrocini per un periodo fino ad un massimo di 5 anni, fatto salvo il riscontro di ulteriori responsabilità di ordine penale e civile .

## **Articolo 9**

### **Gonfalone**

1. Il Gonfalone della Provincia è costituito da un drappo rettangolare, recante lo stemma dell'Ente, con coda bifida in basso, di colore con bordo ; esso misura cm 172 in senso verticale e cm. 92,5 in senso orizzontale ed è sospeso mediante un bilico mobile ad un'asta in metallo cromato con punta lanceolata, alla quale è annodata una fascia tricolore della Repubblica Italiana.
2. La Provincia fa uso del Gonfalone nelle cerimonie ufficiali e nelle occasioni particolarmente significative.
3. Le occasioni ufficiali nelle quali è, di norma, previsto l'uso del Gonfalone sono le cerimonie civili, militari e religiose maggiormente significative, nonché le onoranze

*Regolamento patrocinio*

funebri di personalità della vita politica, amministrativa e culturale ed, in ogni caso, di persone che hanno fatto parte del Consiglio Provinciale o che hanno onorato la Comunità.

4. L'uso del Gonfalone è autorizzato dal Presidente.
5. L'uso del Gonfalone in occasione di cerimonie comporta la presenza alle stesse del Presidente o, in sua vece di un componente delegato; ove espressamente disposto dal Presidente, il Gonfalone è affiancato dagli Agenti della Polizia Provinciale in uniforme di rappresentanza.

#### **Articolo 10** **Entrata in vigore**

1. Il presente Regolamento entra in vigore il giorno successivo all'avvenuta esecutività della delibera di approvazione.
2. Le disposizioni dei Regolamenti provinciali attualmente in essere, in contrasto con il presente Regolamento, si intendono abrogate.